

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO
ASSISTENZIALE RIVOLTA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E INABILI AVENTI
DIRITTO AL BONUS SOCIO-SANITARIO

Richiamate :

- la legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- la Legge Regionale n.22 del 09/05/1986 "Riordino dei servizi dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ";

Premesso che:

- con deliberazione n° 14 dell'1.12.2011 il Comitato dei Sindaci del Distretto D/7 ha emanato direttive inerenti alla gestione del Servizio di assistenza domiciliare per anziani integrata previsto nel Piano di Zona 2010-2012 e delle prestazioni indirizzate ai disabili destinatari del Bonus socio-sanitario;
- con la sopradetta deliberazione è stato approvato l'Avviso Pubblico, e la correlata documentazione, per la selezione degli Organismi Sociali idonei ad erogare interventi domiciliari a favore di anziani e disabili destinatari dei voucher sociali;
- il Ministero dell'Interno con il primo riparto di risorse del Programma per i Servizi di Cura (PAC) per gli anziani non autosufficienti ha dato avvio all'attuazione degli obiettivi finalizzati all'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi domiciliari attraverso il rafforzamento del sistema di presa in carico dell'anziano e l'erogazione delle prestazioni integrate socio – sanitarie (ADI), nonché l'assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti non bisognosi di cure sanitarie (ADA);
- i Comuni del Distretto, d'intesa con l'ASP territorialmente competente hanno elaborato un Piano d'Intervento per l'accesso ai fondi PAC, in favore degli anziani >65 non autosufficienti, approvato dal Comitato dei Sindaci e dal Direttore Distretto sanitario ASP di Ag, con Verbale del 24/09/2014;
- Tra gli interventi costituenti detto Piano si rileva la Scheda n. 1.2 “Erogazione di servizi in assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI”, che prevede per gli aventi diritto l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali domiciliari, mediante Buoni di servizio, spendibili presso Enti No profit accreditati, allo scopo, dal Comune capofila;
- Con determinazione dirigenziale n. 452 del 4/12/2014 è stata integrata la documentazione sopra citata al fine di rendere attuativo il sistema dei voucher nell'ambito dei servizi domiciliari previste nel Piano d'intervento per l'accesso ai fondi PAC;

A seguito di verifica del possesso dei requisiti richiesti, effettuata dalla apposita Commissione di Accreditamento nominata dal Dirigente 1° Settore del Comune capofila con propria determina n° _____ del _____, l'Organismo Sociale _____ è stato ritenuto in possesso dei requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente Patto per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma indiretta a libera scelta dell'utente e tramite voucher sociali;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi, i signori:

1) Dr. _____ domiciliato presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente 1° Settore

del Comune capofila (d'ora in avanti denominato Comune) giusti i poteri derivanti dalla suddetta carica, C.F./P.IVA Comune di Sciacca n° 00220950844.

2) _____ nato a _____, il _____
e residente a _____, via _____
codice fiscale _____; il quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di legale rappresentante del _____ da ora
in poi denominato Organismo Sociale concordano quanto segue :

ART.1

Il servizio si esplicherà attraverso le seguenti attività:

(indicare con X la/e tipologia/e della/e prestazione/i erogabili)

- Levata assistita con passaggio dell'utente letto carrozzina e viceversa;
- Vestizione/svestizione assistita;
- Spostamento nell'ambito domestico per soddisfacimento bisogni fisiologici fondamentali;
- Igiene personale sia ordinaria che straordinaria;
 - Frizioni cutanee e mobilizzazione passiva su indicazione sanitaria,
 - Accompagnamento fuori della propria abitazione ai fini della risocializzazione
- Riattivazione motoria;
- Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi;
- Igiene dell'ambiente domestico
- Igiene cambio della biancheria;
- Igiene del vestiario,
- Stiratura e piccoli lavori di cucito;
- Approvvigionamento generi di prima necessità;
- Preparazione e somministrazione del pasto a domicilio.

I suddetti interventi dovranno essere erogati nella misura e secondo le modalità stabilite nei singoli piani d'intervento (P.I.) predisposti dall'assistente sociale dell'Organismo Sociale d'intesa con il destinatario (o suo familiare) e vidimati dal Servizio Sociale territorialmente competente.

ART.2

L'Organismo Sociale si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti nell'Avviso pubblico e nello schema di domanda (Modello 1) entrambi approvati con deliberazione n° 14 dell'1/12/2011 dal Comitato dei Sindaci del Distretto D/7e integrati con determinazione dirigenziale n. 452 del 4/12/2014;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Comune si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- ad attuare il piano individualizzato concordato dal beneficiario/familiare ed il Servizio Sociale Professionale dell'Organismo stesso e vidimato dal Servizio Sociale Professionale comunale, accettando il voucher riportante l'importo orario della prestazione socio assistenziale pari a € 17,73 oltre IVA al 4% se dovuta e comprensivo del 5% spese gestione, rispettando i tempi di avvio previsti in detto piano e tenendo presente che il Servizio é da erogare in prestazioni orarie [60 minuti o frazioni di ore (30 minuti)] e nei giorni richiesti dal beneficiario in riferimento al suo bisogno;

- ad accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti dal Servizio Sociale professionale comunale in regime di voucher sociale;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionale per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato assunto nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria;
- ad utilizzare il seguente personale OSA livello C1, Assistenti Sociali Coordinatore e ad aggiornare puntualmente l'elenco nominativo di detto personale, con allegati titoli;
- ad attivare propri strumenti operativi, rivolti all'assistito e/o suoi familiari se incapace, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni e della relazione d'aiuto percepiti da parte dei medesimi soggetti;
- a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando il Comune da ogni responsabilità, per eventuali danni agli assistiti e/o terzi che venissero arrecati nell'espletamento del servizio;
- ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione corrente;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART.3

Il Comune si riserva il diritto di compiere d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto nonché del Piano Individuale. L'esito delle verifiche verrà comunicato all' Organismo Sociale.

In caso di accertamento del venire meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, il Comune invita l'Organismo Sociale a ripristinare la situazione preesistente entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

Qualora il Comune accertasse la sussistenza di una o più irregolarità, queste verranno contestate all'Organismo Sociale, che dovrà provvedere a risolvere entro i termini e le modalità definite dal Comune. In caso contrario, il Comune diffida l' Organismo Sociale ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto. L'accertamento invece di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto.

Il Comune corrisponde, ogni anno in quattro rate trimestrali, all'Organismo l'importo relativo ai voucher secondo la tariffa sopraindicata, a presentazione di regolare fattura che dovrà riportare la seguente dicitura “Voucher n° _____ del _____, Servizio A.D.I.A. anno _____” / “Bonus socio-sanitario” / Programma per i Servizi di Cura (PAC) per gli anziani non autosufficienti , corredata dei prospetti mensili " fogli firma" sui quali saranno riportati i nominativi degli assistiti con i relativi voucher erogati, controfirmati dal legale rappresentante dell'Organismo, sulla base dei piani individuali di ogni singolo utente.

Il Comune si impegna, a decorrere dall'avvio dell'erogazione del servizio ed entro i termini previsti dalla legge, a saldare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Organismo Sociale, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) . Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Organizzazione contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo da parte dell'Ente dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di Intervento Individuale, prima della scadenza del presente Patto comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni da rendere, e comporterà la cancellazione dall'Elenco degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

ART.4

Il rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione ivi contemplate nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Il Comune, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l' Organismo Sociale ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

ART. 5

Il presente Patto sperimentale ha validità dalla sottoscrizione per il triennio di attuazione del Progetto Assistenza Domiciliare Integrata agli Anziani e per il periodo di espletamento (12 mesi) del Programma per i Servizi di Cura (PAC) per gli anziani non autosufficienti salvo successiva formale rinuncia da parte dell'Organismo con preavviso di almeno 30 gg.

Il Patto é redatto in duplice copia per ciascun organismo aderente.

ART. 6

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti é quello di Sciacca.

ART.7

L'Organismo sociale non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Sciacca nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente;

ART.8

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo, si rinvia alle norme di legge in materia. La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Sciacca, li _____

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente 1° Settore
